



Organismo iscritto al n. 9 del registro
tenuto dal Ministero della Giustizia

ADR NOTARIATO – Organismo di Mediazione e Formazione

ADR Notariato s.r.l. è un Organismo di Mediazione che nasce a Roma il 9 settembre del 2005 per volontà del Consiglio Nazionale del Notariato che attualmente ne è socio unico.

La sede legale è in Roma, via Flaminia 160.

È iscritta al n. 9 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia.

I Mediatori sono quasi esclusivamente notai, perché coltivare la cultura della mediazione è per il Notariato prima ancora che vocazione professionale, scelta sociale e di vicinanza ai cittadini.

Il notaio, quando è anche mediatore, mette a frutto quella che è la sua struttura fisiologica professionale, manifestando la sua naturale attitudine “antiprocessuale” alla composizione delle contrapposte posizioni. Nella quasi totalità delle materie in cui la mediazione è obbligatoria riveste il ruolo di “suggeritore” di clausole contrattuali (un dato raccolto qualche anno fa ha evidenziato che su 1.700.000 transazioni immobiliari effettuate con l’intervento del notaio, solo 50 di esse hanno generato un contenzioso, pari a circa lo 0.003%).

Nel ruolo svolto dal mediatore si ritrova una peculiarità propria della figura del notaio, abituato ad agire quale soggetto terzo ed imparziale, capace di svolgere un ruolo di legalità e garanzia.

Tale aspetto è l’elemento che ha maggiormente convinto molti avvocati (la cui presenza nella procedura di mediazione è obbligatoria per legge) che assistono le parti in mediazione, a rivolgersi ad ADR Notariato, i cui mediatori accreditati (94) sono quasi esclusivamente notai operanti sul territorio nazionale nelle oltre 48 Sedi Operative.

I SERVIZI

La **mediazione** rientra tra i sistemi di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio, noti come ADR (Alternative Dispute Resolution), nati nei paesi di *common law*, ma con antica origine nel diritto comune italiano ed in via di accoglimento in quelli di *civil law*.

Si tratta di una **procedura extragiudiziale** che non termina con l’emanazione di una sentenza ma con un accordo, fornendo una risoluzione rapida e conveniente delle controversie.

ADR Notariato srl

P.I./C.F 08654291007

Sede centrale

Via Flaminia, 160 -00196 Roma

Tel. 06-3211699

Email: segreteria@adnotariato.org

PEC: cnn.adr@postacertificata.notariato.it

Mediazione Obbligatoria

Dal 2010 la legge impone l'avvio una procedura di mediazione prima di iniziare una causa giudiziaria ("condizione di procedibilità").

L'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010 così come riformato dall'art. 7 D.Lgs 149/2022, prevede infatti che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti di prestazione d'opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

La mediazione inoltre, anche al di fuori di queste materie, potrebbe divenire obbligatoria per decisione del giudice (c.d. mediazione delegata), che ha facoltà di invitare le parti in causa a rivolgersi ad un organismo di mediazione per tentare una soluzione pacifica della controversia, e a seguito di apposita clausola di mediazione.

ADR Notariato può contare su un gruppo di mediatori formato quasi esclusivamente da notai e ciò costituisce un valore aggiunto per le parti in conflitto, specialmente nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria (es. successioni, divisioni, diritti reali e contratti) poiché la specializzazione professionale e l'attività quotidiana del notaio verte proprio su queste materie.

Il notaio, al di là delle sue doti di imparzialità e di etica professionale, è particolarmente adatto a svolgere l'attività di mediatore, perché conoscendo approfonditamente la normativa sottostante alle questioni controverse, è in grado di facilitare il raggiungimento di un accordo, "suggerendo" soluzioni giuridiche che meglio si adattano agli interessi in gioco.

Se al termine della mediazione le parti raggiungono un accordo che dovrà essere trascritto nei registri immobiliari (art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010), potranno contare sul supporto di ADR Notariato anche in questa fase finale.

Mediazione volontaria

ADR Notariato mette a disposizione l'esperienza dei propri notai-mediatori anche quando la mediazione sia stata scelta volontariamente dalle parti come alternativa al giudizio.

In questo caso l'avvio di un procedimento di mediazione prima di iniziare la causa avviene in piena libertà, sulla base di una scelta effettuata senza alcun condizionamento; oppure perché l'esperimento del procedimento di mediazione è stato concordato prima attraverso l'inserimento di una specifica clausola di mediazione in un contratto, in uno statuto o nell'atto costitutivo di un ente (c.d. mediazione concordata).

Ambiti operativi privilegiati per la mediazione concordata sono quelli in materia societaria (negli statuti societari sono molto diffuse le clausole di mediazione anche del tipo multistep), in materia immobiliare, (si pensi, ad esempio, ai contratti preliminari di immobili da costruire stipulati tra costruttore e consumatore) oppure all'interno di un testamento (quando il testatore ha stabilito che gli eredi risolvano le eventuali liti sull'eredità ricorrendo all'ausilio di un mediatore).

Mediazione familiare

ADR Notariato propone anche un servizio di Mediazione Familiare, favorendo la composizione della crisi di coppia attraverso percorsi mirati e in spazi riservati.

La fine di un rapporto sentimentale, con la conseguente rottura del nucleo familiare, spinge troppo spesso le persone a rivolgersi al giudice.

Il giudizio è però regolato da norme rigide e dal rispetto di termini e scadenze che mal si conciliano con i bisogni ed il carico emotivo propri della separazione.

La mediazione familiare rispetta invece i tempi della coppia e può essere svolta prima del giudizio di separazione, nell'ambito della negoziazione assistita o durante il percorso giudiziale già iniziato.

Attraverso essa le parti si riappropriano del potere di decidere della propria vita e di quella dei propri figli, riaprendo la comunicazione con l'aiuto di un esperto (il Mediatore Familiare) ed elaborando un programma di separazione e riorganizzazione della vita familiare che sia soddisfacente per sé e per i figli.

L'esperienza concreta mostra come, nelle situazioni conflittuali che precedono o accompagnano la separazione, la difficoltà più grande non è tanto quella di individuare accordi adeguati agli interessi delle parti coinvolte, in particolare dei figli, quanto quella di ottenere che tali accordi siano effettivamente rispettati, soprattutto col passare del tempo. Perché questo accada è necessario che l'accordo sia il risultato di un consapevole processo di collaborazione fra le parti, ed in questo senso la mediazione offre un aiuto prezioso.

Il servizio di mediazione familiare offerto da ADR Notariato è integrato dall'apporto professionale dei propri notai mediatori.

Costi della procedura di mediazione

Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo:

- a) L'indennità. Questa comprende **le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.**
- b) Le spese documentate.

Svolto il primo incontro, se la mediazione si conclude senza l'accordo, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori

Per il servizio di invio delle comunicazioni ex art. 8 comma 1 per la convocazione delle parti ADR Notariato srl applica le seguenti condizioni:

- Spese per l'invio di ciascuna comunicazione a mezzo posta:
- **€ 15,00** per racc. a/r
- **€ 19,00** per racc.1
- **Nulla è dovuto per le comunicazioni a mezzo PEC**
- **Nulla è dovuto per il servizio di firma digitale** per la parte che ne sia sprovvista, restando le relative spese a carico di ADR Notariato.
- **Nulla è dovuto per il rilascio delle copie degli atti.**

Le indennità per il primo incontro di mediazione sono versate da ciascuna delle parti, rispettivamente alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. Le spese vive per le convocazioni sono versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda. Le spese vive per ulteriori convocazioni sono versate dalla parte nel cui interesse sono effettuate.

Se le parti raggiungono l'accordo nel primo incontro di mediazione, o comunque la procedura prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute all'organismo le ulteriori spese di mediazione. Fino a quando non verranno approvate le tabelle che ciascun organismo predisporrà in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 32 del D.M. n. 150/2023, **ADR Notariato s.r.l. applicherà i VALORI MINIMI previsti dalla Tabella A allegata al citato D.M. secondo il tariffario.**